



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Equity partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Josef Vieider
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner
Dott. Stefan Lanznaster

Partner

Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur

**Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater / Dottori**

Dott.ssa Elena Gattolin
Dott.ssa Sabrina Tabiador
Dott.ssa Monika Mattivi
Dott. Christian Gentilini
Dott.ssa Serena Giacomozz
Dott.ssa Giulia Fortin
Dott. Luca Crepaz
Dott. Maximilian Crazzolar
Dott. Roberto Convento

Bilanzbuchhalter / Esper
Antonio Gocev

To all
clients

Circular No. 36/2025

Bolzano, 11 September 2025

Subject: Compulsory insurance against catastrophic events

As a reminder: the Budget Law for 2024 (Law 213/2023) introduced an obligation for businesses to take out, by 31 December 2024, insurance covering land, buildings and tangible fixed assets against damage directly caused by natural disasters (such as floods, earthquakes and landslides). Failure to comply was to be penalised by administrative fines and the loss of subsidies. As the implementing provisions were never published, the deadline initially had to be extended to 31 March 2025. However, the implementing provisions were then published only on 27 February 2025, so that this deadline could not be met either. In the end, a staggered entry into force was provided for, depending on the size of the business:

Size categories pursuant to EU Directive 2023/2775	Micro-enter- prises	Small enter- prises	Medium-sized enterprises	Large enter- prises
Total assets in Euro	450.000	5.000.000	25.000.000	25.000.000
Revenue from goods and services in Euro	900.000	10.000.000	50.000.000	50.000.000
Avg. number of employees	10	50	250	250
Deferral/entry into force	01.01.2026	01.01.2026	01.10.2025	31.03.2025

For classification into the above size categories, it is well known that reference must be made to two consecutive financial years in which, in each case, the number of employees (AWU) as well as the threshold for total assets or for revenue are exceeded.

Since even large enterprises were unable to meet the deadline of 31.03.2025, a 90-day grace period with regard to administrative fines was provided for them.

Agricultural businesses are not covered by the new obligation.

Failure to comply does not give rise to immediate administrative fines; however, access to public subsidies may be denied. The Decree of 18 June 2025 (published in the Official Gazette of 27 July 2025) sets out the subsidies which may be withdrawn where the compulsory insurance is not in place.

As regards the deadlines: for micro-enterprises and small enterprises, the obligation to take out catastrophe insurance is deferred to 1 January 2026, and for medium-sized enterprises to 1 October 2025. No deferral applied to large enterprises; however, in the event of non-compliance the administrative fines were suspended for 90 days.

We recommend that you contact your insurance company without delay.

Attached to this circular you will find the above-mentioned implementing provisions as well as the list of subsidies which may be withdrawn pursuant to the Decree of 18 June 2025.

We remain at your disposal for any further information.

Yours sincerely

Josef Vieider

Annexes:

A: Implementing provisions 27.02.2025

B: Decree 18.06.2025

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2025, n. 18

Regolamento recante modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. (25G00027)

(GU n.48 del 27-2-2025)

Vigente al: 14-3-2025

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare, l'articolo 1, comma 101, ai sensi del quale «Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni»;

Visto l'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone, tra l'altro, che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede l'applicazione di premi proporzionali al rischio;

Visto l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalita' attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalita' di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonche' di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualita' e, sentito l'IVASS, le modalita' di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacita' di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui

al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104»;

Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai sensi del quale «Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110»;

Considerato che SACE S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha sottoposto per l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy lo schema di convenzione redatto all'esito delle interlocuzioni intrattenute con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e in accordo con essa, contenente le condizioni generali, le condizioni speciali e l'allegato tecnico al cui rispetto le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione si impegneranno, ai fini dell'ottenimento della garanzia di cui al citato articolo 1, comma 108, della legge n. 213 del 2023;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 novembre 2024, n. 1439 e dalla Sezione Prima nella seduta del 9 dicembre 2024, n. 1501;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota n. 58362 del 30 dicembre 2024 e con nota integrativa n. 1086 del 10 gennaio 2025;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

2) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche

e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;

c) imprese di assicurazione: le imprese di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, singole o facenti parte di un gruppo di cui all'articolo 1, lettera r-bis) del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio in Italia del «ramo 8» di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, anche se operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che svolgono attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo, a copertura dei danni di cui alla successiva lettera d). L'ultima società controllante italiana, come definita dall'articolo 210, commi 2 e 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha facoltà di designare una o più imprese del gruppo, quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui al presente decreto;

d) oggetto della copertura assicurativa: i danni alle immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati dagli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto;

e) premio assicurativo: l'importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione;

f) franchigia: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro;

g) scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato;

h) massimale o limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata;

i) indennizzo: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura;

l) valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;

m) costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;

n) costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;

o) grandi imprese: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro;

2) numero di dipendenti pari o superiore a 500;

p) somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate;

q) copertura assicurativa a primo rischio assoluto: l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

2. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle

autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

3. La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre:

a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;

b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;

c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

a) le modalita' di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) le modalita' di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualita';

c) i limiti alla capacita' di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) le modalita' di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.

Art. 3

Eventi calamitosi e catastrofali

1. Ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:

a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densita', dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravita', scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Art. 4

Determinazione e adeguamento periodico dei premi

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili,

delle mappe di pericolosità o rischio del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

2. Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.

3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

Art. 5

Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all'intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.

3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1 cessano l'assunzione di ulteriori rischi nell'intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all'IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.

4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all'articolo 30 del regolamento IVASS n. 38 del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione, di cui all'articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti delegati, e all'articolo 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull'assunzione dei rischi di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano, compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi ordinamenti nazionali, alle imprese abilitate all'esercizio in Italia del «Ramo 8» ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Ove tali imprese intendono cessare l'attività per superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata informativa all'IVASS e all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.

7. In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi dell'articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza al rischio sono definiti tenendo conto della capacità assuntiva di tutte le imprese del gruppo abilitate all'esercizio del «ramo 8» di cui all'articolo

2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 5.

Art. 6

Entita' di danno indennizzabile a carico dell'assicurato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato e' rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Art. 7

Massimali o limiti di indennizzo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;

b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

2. Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo e' rimessa alla libera negoziazione delle parti.

3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura e' prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Art. 8

Trasparenza dell'offerta assicurativa

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i documenti di cui all'articolo 185 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le condizioni di assicurazione, secondo le modalita' individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS.

Art. 9

Disposizioni relative all'operativita' della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.

1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 ovvero i rischi derivanti dall'intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o).

2. Restano escluse dalla copertura di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze non conformi alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle beneficianti del regime transitorio di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto.

Art. 10

Approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

1. E' approvata la convenzione di cui all'Allegato A, alla quale possono aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese di assicurazione, anche in forma consortile.

2. Il rilascio della copertura di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' subordinato all'adesione alla convenzione di cui al comma 1, attraverso apposito atto di adesione, per come disciplinato, nella forma e nella sostanza dalla medesima convenzione, entro il termine di adesione, come ivi previsto, per accettazione espressa di tutti i termini e le condizioni previste.

Art. 11

Disposizioni transitorie e di rinvio

1. L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Per le polizze gia' in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.

3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno degli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del codice civile e alla regolamentazione IVASS.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 gennaio 2025

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 196

Allegato A

Convenzione di cui all'articolo 1, comma 108,
legge 30 dicembre 2023, n. 213



Al Ministro delle imprese e del Made in Italy

Visto l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*, il quale prevede che, *“le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”*;

Visto il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale dispone che, *“dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”*;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy 30 gennaio 2025, n. 18, concernente *“Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”*;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante *“Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”*, e, in particolare, l'articolo 1, il quale:

- al comma 1, differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per le imprese di piccola e media dimensione rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 1° ottobre 2025;
- al comma 2, per le medesime imprese di piccola e media dimensione, individua la decorrenza per l'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 a partire dalla data in cui sorge l'obbligo assicurativo;
- al comma 3, conferma per le grandi imprese il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e stabilisce il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della medesima legge n. 213/2023 a far data dal novantesimo giorno dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

Vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell’Unione europea L 124/36 del 20 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 – Serie Generale – del 1° dicembre 2023;

Ritenuto necessario provvedere, alla luce delle disposizioni di cui al predetto decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, all’adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, individuando l’adempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese quale requisito per l’accesso alle agevolazioni;

DECRETA

Articolo 1

(Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese)

1. Tenuto conto di quanto esposto nelle premesse, per gli incentivi di cui al comma 4, fermi restando i requisiti di ammissibilità e la disciplina delle cause di esclusione propri della normativa di attuazione di ciascun incentivo, per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, l’accesso alle agevolazioni è consentito solo in caso di intervenuto adempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, le previsioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente alla pubblicazione del presente decreto:

- a) 30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
- b) 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni;



- c) 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per le domande di cui al comma 2, l'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano gli incentivi di seguito individuati:

- a) “Contratti di sviluppo” di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
- d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
- f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
- h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
- i) “Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
- l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
- m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.



Articolo 2.
(Disposizioni finali)

1. Per gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 4, che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche di cui al presente decreto sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell'operazione di investimento nell'impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica sono definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

2. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e dell'adozione del medesimo è data, altresì, comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO

Firmato digitalmente da: Adolfo Urso
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 18/06/2025 15:45:21